

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Vendite a distanza mediante interfaccia elettronica: al via il regime speciale IVA - pag. 2
- L'ecobonus al 110% sconta il limite della capienza IRPEF - pag. 4
- Costi non contabilizzati: ai fini della deducibilità possono essere determinati in via presuntiva sulla base di una ctu - pag. 6
- Coronavirus, la rinuncia a voucher per spettacolo può rappresentare erogazione liberare per Art-bonus - pag. 9
- Anche il saldo IVA annuale slitta al 20 luglio - pag. 13

## LAVORO E PREVIDENZA

- Cassa integrazione in deroga: modalità e termini per inviare le domande all'INPS - pag. 15
- Congedo Covid-19: fruibile anche se si chiede il bonus baby-sitting? - pag. 17
- CIG in deroga Covid-19: criteri di calcolo delle settimane fruiti - pag. 20

## FINANZIAMENTI

- Credito d'imposta design e ideazione estetica: quanto conviene alle imprese sviluppare progetti innovativi - pag. 22
- Contributo a fondo perduto: l'UE estende i benefici anche a micro e piccole imprese in difficoltà - pag. 24
- Bando Sport e periferie: dal 20 luglio al via le domande - pag. 26

## IMPRESA

- Coronavirus: proseguono fino al 31 luglio 2020 le misure della fase2 - pag. 30

## IN EVIDENZA

## Cassa integrazione in deroga: modalità e termini per inviare le domande all'INPS

di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Pubblicata la circolare n. 86 del 2020, con la quale l'INPS fornisce ai datori di lavoro le istruzioni operative sulla Cassa integrazione in deroga per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'INPS esamina le novità procedurali introdotte dal decreto Rilancio e dal successivo D.L. n. 52/2020. Le aziende già autorizzate dalla Regione (o dal Ministero del lavoro se plurilocalizzate) a trattamenti di CIGD per complessive 9 settimane, indipendentemente dall'effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori 5 settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all'INPS.

L'INPS è intervenuta con l'attesa di **cassa integrazione in deroga** circolare n. 86 del 15 luglio 2020, (CIGD).

emanata d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per illustrare in dettaglio le novità apportate dal decreto Rilancio all'impianto normativo in materia

Allo strumento di integrazione salariale possono accedere i **datori di lavoro** operanti su tutto il territorio nazionale, che si sono trovati nella necessità di interrompere



## Congedo Covid-19: fruibile anche se si chiede il bonus baby-sitting?

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

I genitori lavoratori che hanno presentato una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, possono fruire anche del congedo COVID-19 ma per un massimo di 15 giorni, da intendersi come periodo massimo individuale e di coppia per la cura di tutti i figli (e non per ciascun figlio). E' quanto ha chiarito l'INPS con la circolare n. 81 del 2020 con la quale ha fornito le indicazioni su come fruire del congedo parentale straordinario per emergenza COVID-19 fino al prossimo 31 luglio. Termine finale che la legge di conversione del decreto Rilancio proroga al 31 agosto.

E' una misura emergenziale studiata dal legislatore per aiutare i **genitori lavoratori** nella cura delle prole nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Si tratta del **congedo Covid-19**, nella doppia formula del congedo indennizzato per la cura dei figli fino all'età di 12 anni (senza limiti d'età se disabili gravi) e del congedo non retribuito per i figli fino ai 16 anni. La disciplina di base è contenuta nel Cura Italia (articolo 23, DL n. 18/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27/2020), successivamente modificata dal **decreto Rilancio** (art. 72 del D. L. n. 34/2020).



## Fisco

Nuove regole per l'e-commerce

## Vendite a distanza mediante interfaccia elettronica: al via il regime speciale IVA

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Dato che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato una crescita senza precedenti degli acquisti on line, è utile ricordare che, dal 2021, si applicheranno specifiche regole per le vendite a distanza di beni tramite interfacce elettroniche, secondo un regime impositivo IVA basato sulla scomposizione della cessione, dal fornitore al cliente finale, in una duplice cessione, da fornitore ad interfaccia e da interfaccia a cliente finale. Con il 31 dicembre 2020, termineranno invece gli obblighi di natura informativa a carico delle interfacce elettroniche, introdotti dal decreto Crescita in via transitoria per far emergere la base imponibile IVA delle vendite a distanza che le piattaforme digitali contribuiscono a facilitare.

Dal 1° gennaio 2021, le interfacce elettroniche attraverso le quali sono facilitate le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea tra fornitori e acquirenti saranno assoggettate a specifici adempimenti in materia di IVA previsti dalla direttiva n. 2017/2455/UE.

### Regime IVA per i gestori delle interfacce elettroniche

L'art. 14-bis, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE stabilisce che, se un soggetto passivo **facilita**, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni di provenienza extracomunitaria di valore non superiore a 150 euro, si considera che il soggetto passivo in questione abbia **ricevuto e ceduto** detti beni. Il par. 2 dello stesso art. 14-bis estende tale previsione alle cessioni di beni B2C, cioè a destinazione di "privati consumatori", effettuate nella UE da un soggetto passivo extracomunitario.

Le disposizioni in commento intendono **coinvolgere le piattaforme nella riscossione dell'IVA sulle vendite on line**, posto che - come si evince dal considerando n. 7 della direttiva n. 2017/2455/UE - la maggior parte delle vendite a distanza di beni all'interno della UE è facilitata tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, spesso ricorrendo a sistemi di deposito logistico.

L'art. 5-ter del regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, introdotto dal regolamento di esecuzione n. 2019/2026/UE, specifica che il termine "**facilita**" designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta all'acquirente e al venditore di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite la predetta interfaccia. Non si considera che il soggetto passivo **facilita** la cessione di beni se quest'ultimo, allo stesso tempo:

(i) non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è

effettuata la cessione di beni;

(ii) non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;

(iii) non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordine o alla consegna dei beni.

La disciplina in esame **non si applica** al soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

(i) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;

(ii) la catalogazione o la pubblicità di beni;

(iii) il reindirizzamento o il trasferimento degli acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita i beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

In considerazione della **suddivisione della cessione unica in due cessioni**, è necessario determinare a quale di esse debba essere imputata la partenza della spedizione/trasporto dei beni al fine di determinare correttamente il **luogo della cessione**. Il nuovo art. 36-ter della direttiva n. 2006/112/CE, introdotto dalla direttiva n. 2019/1995/UE, dispone che, ove un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto i beni in conformità alla disciplina in esame, la partenza della spedizione/trasporto dei beni è **imputata alla cessione effettuata da tale soggetto passivo**, cioè da colui che gestisce la piattaforma elettronica. È tale seconda cessione ad essere soggetta a IVA, mentre la prima si considera **esente** ai sensi del novellato art. 136-bis della direttiva n. 2006/112/CE.

Sul piano temporale, il fatto generatore e l'esigibilità dell'imposta si verificano nel **momento in cui il pagamento è accettato**. In sostanza, la duplice vendita si considera effettuata e la relativa imposta diventa esigibile con l'accettazione del pagamento, per tale intendendosi - in base all'art. 41-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE - "il primo fra il momento

in cui è ricevuto da o per conto del fornitore che vende beni tramite l'interfaccia elettronica la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento o un impegno di pagamento da parte dell'acquirente, a prescindere da quando è effettivamente versato l'importo in questione".

### Obblighi informativi per i gestori delle piattaforme on line

Al fine di favorire la compliance in materia di IVA sulle vendite a distanza di beni effettuate tramite piattaforme elettroniche, l'art. 13 del D.L. n. 34/2019 (decreto Crescita) ha ritenuto utile, **nelle more del completo recepimento** delle disposizioni comunitarie sopra illustrate, avvalersi della collaborazione delle piattaforme digitali per far **emergere la base imponibile IVA** delle vendite a distanza che le piattaforme stesse contribuiscono a facilitare.

Fino al 31 dicembre 2020, si pongono, pertanto, a carico delle interfacce elettroniche specifici **obblighi di natura informativa**, sulla cui portata si rinvia alle indicazioni fornite dalla circolare n. 13/E/2020.

**Leggi anche** Vendite online: trasmissione dei dati ad opera del gestore della piattaforma digitale

In particolare, il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni

all'interno dell'Unione europea, è tenuto a trasmettere **entro il mese successivo a ciascun trimestre**, secondo le modalità definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 660061 del 31 luglio 2019, per ciascun fornitore, i dati relativi alla denominazione, alla residenza o al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica, al numero totale delle unità vendute in Italia e al valore delle vendite espresso, a scelta dello stesso soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita.

Il primo invio doveva essere effettuato entro il 31 ottobre 2019, mentre i dati relativi all'ultimo trimestre del 2020 andranno trasmessi entro il 31 gennaio 2021.

### Leggi anche

- Marketplace e vendite a distanza: attivo il canale telematico per inviare i dati

- Vendite online: prima comunicazione dati entro il 31 ottobre

I soggetti che gestiscono le piattaforme on line sono **responsabili dell'imposta dovuta** sulle vendite a distanza per le quali non abbiano trasmesso, o abbiano trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti presenti sulla piattaforma, a meno che non siano dimostrato che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

**Leggi anche** Marketplace: cosa si rischia in caso di invio omesso o incompleto dei dati

## Fisco

Come massimizzare il beneficio

## L'ecobonus al 110% sconta il limite della capienza IRPEF

di Paolo Parisi - Avvocato tributarista e societario in Trento e Bologna, di Paola Mazza - Dottore commercialista in Napoli

Il superbbonus del 110%, la maxi-detrazione oggetto di attenzione da parte di tutti i contribuenti che sono in procinto di sostenere spese per l'esecuzione degli interventi agevolati di efficientamento energetico, presenta il rischio di non poter essere fruita nella sua interezza, atteso che il limite massimo per la detrazione è determinato dalla capienza IRPEF di ogni singolo contribuente. Analogo limite vale anche nel caso in cui si opti per l'applicazione del meccanismo del credito d'imposta. Come è allora possibile ottenere il massimo beneficio per i contribuenti?

Il decreto Rilancio ha previsto il potenziamento di specifici bonus fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. In particolare, con il c.d. ecobonus del 110%, con l'obiettivo di rilanciare il settore edilizio fortemente danneggiato, anche a seguito dall'emergenza sanitaria Covid-19, è stata prevista la più alta agevolazione fiscale presente nel panorama degli incentivi sotto forma di **detrazione dall'imposta**, innalzando al 110% l'aliquota del 65% (in alcuni casi del 50%) di detrazione già nota e prevista dall'art. 14, D.L. n. 63/2013.

**Leggi anche**

- Superbonus al 110%: via libera agli interventi su seconde case ed edifici plurifamiliari
- Superbonus 110%: quando l'abitazione è "principale"
- Superbonus 110% ad ampio raggio: tra effetto traino e spese accessorie

**L'incentivo**

Il tanto atteso beneficio fiscale si rivolge a quanti pongono in essere specifici interventi edilizi volti a incrementare l'**efficientamento energetico** degli edifici; la norma che consente il maxi-incentivo del 110 per cento presenta diversi **nodi da sciogliere** e vari aspetti su cui occorre far chiarezza. La corretta applicazione è necessaria per evitare che i possibili fruitori incorrano in **sanzioni** e che possano vedersi **disconosciuto il bonus** da parte dell'Ufficio competente.

In questa sede ci si propone, in particolare, focalizzare l'attenzione sulla effettiva capacità nonché sulla possibilità per il contribuente di "spendere" per intero il credito che potrebbe maturare in presenza di spese sostenute a fronte di interventi posti in essere a far data **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, periodo in cui è riconosciuto il maxi incentivo.

**Leggi anche** Superbonus al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

**Ambito soggettivo**

L'intervento agevolato prevede che la detrazione riguardi tutti i contribuenti che sostengono le spese per

l'esecuzione di questo tipo di interventi e non rileva in alcun modo la tipologia di reddito di cui gli stessi sono titolari.

**Leggi anche** Superbonus edilizi: maxi detrazione al 110% fino a dicembre 2021. A chi spetta?

In sostanza, da un punto di vista soggettivo **non vi sono preclusioni**: il beneficio spetta a prescindere che il contribuente sia una persona fisica, un'esercente arti e professioni ovvero un ente pubblico e privato che non svolga attività commerciale.

Sarà eventualmente il **tipo di intervento** e la **tipologia di fabbricato** sul quale viene effettuato a determinare la spettanza o meno del beneficio.

**Come fruire del maxi bonus**

Per chi intendesse fruire del beneficio in commento, l'intervento agevolativo si concretizza in riferimento alle sole **spese documentate e rimaste a carico** del contribuente sempre sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

La spesa sostenuta va ripartita in **cinque quote annuali** di pari importo; in luogo della detrazione, il contribuente ha la facoltà di optare:

- per un contributo sotto forma di **sconto in fattura** da parte del fornitore, che potrà recuperare sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, ovvero
- per la **cessione del credito** ad altri soggetti.

In estrema sintesi, il contribuente potrà:

- 1) beneficiare della detrazione al 110% in dichiarazione dei redditi;
- 2) trasformare il corrispondente importo in credito d'imposta da utilizzare in compensazione
- 3) trasformare il corrispondente importo in credito d'imposta per essere ceduto ad altri soggetti;

**Leggi anche**

- Possibile cedere l'ecobonus durante lo stato avanzamento lavori: un vantaggio per le imprese
- Superbonus edilizi e crediti d'imposta COVID-19: come funziona la cessione
- 4) scalare in fattura il corrispettivo dovuto come sconto

sul corrispettivo.

### Attenzione

I contribuenti che scelgono o di fruire della **detrazione** ovvero di trasformare il corrispettivo in **credito d'imposta**, possono beneficiarne suddividendo la somma dell'importo spettante in 5 quote annuali di pari importo. Nel caso in cui l'**imposta dovuta** risultasse **inferiore alla quota di detrazione**, il contribuente non capiente **perderà la parte del beneficio**.

Come disposto dal comma 3 dell'art. 121, D.L. n. 34/2020, infatti, "il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso".

### Ad esempio

Il signor XX sostiene a luglio 2020 una spesa di 30.000 euro per interventi di efficienza energetica.

In virtù del beneficio introdotto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 al contribuente spetta un importo a titolo di detrazione pari a 33.000 euro (110% della spesa sostenuta).

Il signor XX intende utilizzare l'importo della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi (**modello Redditi 2021**): l'importo dovuto a beneficio può essere detratto in 5 quote di pari importo, per cui gli spetterà la detrazione di **6.600 euro per ciascun anno**.

Qualora l'imposta lorda del periodo d'imposta 2020 non fosse capiente (ad esempio, 6.300 euro), la differenza di 300 euro (6.300 - 6.600) non può essere detratta per incapienza.

Tale importo residuo si presume possa essere trasformato in **credito d'imposta** con **due possibili opzioni**:

- utilizzo in compensazione;
- cessione ad altri soggetti.

La **quota residua della detrazione** non detratta per incapienza (nell'esempio pari a 300 euro) dovrebbe essere trasformabile in credito di imposta da utilizzare

in compensazione nell'anno di competenza della rata a cui è riferibile (nell'esempio nel 2020 e si presume fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2020): tale quota di detrazione residua trasformata in credito di imposta non potrà essere utilizzata negli anni successivi e non potrà essere chiesta a rimborso.

### Come ottenere il massimo beneficio per il contribuente

In altri termini, una volta definita la rata spettante (pari a 1/5 dell'agevolazione spettante) tale importo, per attribuire il **massimo beneficio al contribuente** che ha sostenuto le spese, dovrebbe essere suddivisibile parzialmente (e non necessariamente integralmente) per ogni importo di rata in:

- detrazione
- credito d'imposta.

Questa suddivisione di ogni rata, parte in detrazione e parte in credito d'imposta, se confermata, consentirebbe di **evitare** la c.d. "**quota persa**" della detrazione **per incapienza** dell'imposta lorda e aprirebbe le porte per la parte residua alla compensazione di debiti che lo stesso contribuente detiene nei confronti dell'Erario mediante il modello F24.

Si rammenta che queste considerazioni, se confermate dai decreti attuativi e da puntuali circolari ministeriali (che ad oggi latitano), renderebbero l'agevolazione in commento **maggiormente appetibile** e consentirebbe in molti più casi il **recupero integrale del beneficio**.

Da ultimo, questo dedalo tributario è applicabile ulteriormente alle spese per:

- recupero del patrimonio edilizio (detrazione al 50%);
- efficienza energetica (detrazione al 65%);
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro delle facciate degli edifici esistenti (detrazione del 90%)
- l'installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.



## Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## Costi non contabilizzati: ai fini della deducibilità possono essere determinati in via presuntiva sulla base di una ctu

Con l'ordinanza n. 14990, depositata il 15 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento, in tema di imposte sui redditi, in base al quale sulla deducibilità di costi di impresa non registrati, l'onere della prova circa l'esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito incombe al contribuente, anche mediante elementi presuntivi nonché da elementi di fatto rivenienti da una consulenza quale fonte di convincimento del giudice.

L'Ufficio notificava ad un contribuente un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, con il quale contestava la deducibilità e detraibilità di costi derivanti dall'attività di impresa non registrati. Veniva presentato ricorso che veniva rigettato dalla CTP. La CTR adita, accoglieva le doglianze del contribuente osservando che nell'annualità fiscale in contestazione, il soggetto non avesse annotato ricavi della sua attività di imprenditore edile per un importo rilevante e per i quali invece doveva tenersi conto dei costi relativi a tali ricavi. Detti costi sulla base degli elementi in atti, ed in particolare della ctu espletata andavano decurtati dal reddito accertato. Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione l'Ufficio deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del TUIR (*ratione temporis* art. 75 quarto comma) poiché la CTR aveva accertato la sussistenza di costi non contabilizzati sulla base di una presunzione semplice.

### La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14990 depositata il 15 luglio 2020, ha rigettato il ricorso dell'Ufficio condannandolo alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in 10.000 euro. La Suprema Corte innanzitutto conferma che sia pacifica l'omessa registrazione da parte del contribuente dei ricavi di vendita derivanti dalle unità immobiliari costruite dalla propria impresa, ma, nello stesso tempo evidenzia che fin dalla fase preprocessuale, il contribuente avesse allegato che a tali componenti positive del reddito d'impresa corrispondessero i relativi costi di edificazione degli immobili compravenduti, da dedurre dal

reddito imponibile. I giudici di legittimità poi rammentano che ai sensi dell'art. 75 quarto comma del TUIR, sempre nella versione *ratione temporis*, le spese e i costi "neri" possono essere ammessi in deduzione se risultanti da elementi certi e precisi, e che la prova ai fini della loro deducibilità può essere raggiunta anche mediante elementi presuntivi, e non come sostenuto dall'Ufficio sulla base di una presunzione semplice. Del resto, aggiunge la Corte, la certezza e precisione richieste dalla norma non sono declinabili interpretativamente come una regola di esclusione probatoria ma come una regola di giudizio che indica la necessità di un rigore particolare nella valutazione della prova dei costi non contabilizzati ai fini della loro deducibilità ma che non escludono che tale prova possa essere raggiunta anche mediante elementi presuntivi. Nella specie la CTR aveva puntualmente argomentato sugli elementi di fatto rivenienti dalla consulenza asseverata prodotta in primo grado traendo dalla stessa la principale fonte di convincimento e peraltro derivando dalla stessa sul piano logico inferenziale, non solo la congruità ma anche l'effettiva sussistenza dei costi di costruzione sostenuti dal contribuente.

**A cura della Redazione**

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale: il regime fiscale applicabile

Nel caso di sostituto medico in continuità assistenziale, se l'iscrizione all'albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere questa professione, l'attività in questione è riconducibile all'esercizio di una attività professionale abituale. Di conseguenza il contribuente sarà obbligato all'apertura della partita IVA e all'emissione della fattura nei confronti dell'Azienda Sanitaria, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 41 del 15 luglio 2020.

Con la risoluzione n. 41 del 15 luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di regime fiscale dei compensi erogati ai sostituti **medici in continuità assistenziale**.

L'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 502 del 1992, recante norme in materia di "Riordino della disciplina in **materia sanitaria**" stabilisce, tra l'altro, che il rapporto

tra il **Servizio Sanitario Nazionale**, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.

In particolare, la Convenzione con il **SSN** regola il rapporto di **lavoro autonomo** convenzionato per l'esercizio delle attività professionali, tra i medici di medicina generale e le Aziende sanitarie locali, per lo svolgimento, nell'ambito del SSN e le sue articolazioni, dei compiti e delle attività relativi ai settori di:

- assistenza primaria;
- **continuità assistenziale**;
- medicina dei servizi territoriali;
- emergenza sanitaria territoriale.

I medici da incaricare per l'espletamento delle attività di settore sono tratti da graduatorie per titoli, una per ciascuna delle attività, predisposte annualmente a livello regionale.

Gli **Accordi regionali** possono, inoltre, prevedere la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività. Le graduatorie hanno validità di un anno a partire dal 1° gennaio dell'anno al quale sono riferite, decadono il 31 dicembre dello stesso anno, e sono utilizzate per la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso dell'anno di validità delle graduatorie di settore.

L'esercizio della professione medica, tranne che quella effettuata nell'ambito di un **rapporto di lavoro dipendente**, rientra nella previsione normativa di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir e, pertanto, il reddito da essa derivante, qualunque sia la prestazione effettuata, si configura come reddito di lavoro autonomo.

Con specifico riferimento alle attività di **continuità assistenziale** svolta da medici con incarico a tempo indeterminato, il Ministero delle Finanze ha ritenuto che gli emolumenti corrisposti dalle Aziende Sanitarie Locali ai predetti medici siano da qualificarsi quali redditi di lavoro dipendente e, conseguentemente, non soggetti ad IRAP da parte dei medesimi.

In realtà, prassi dovrebbe essere valutata alla luce dell'**evoluzione normativa** e contrattuale che ha interessato negli anni la disciplina del rapporto di lavoro tra il personale sanitario e le Aziende Sanitarie Locali. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'incarico assegnato ai sostituti per l'espletamento dell'attività di **continuità assistenziale** è a tempo determinato, ovvero provvisorio dal momento che può cessare in ragione del rientro, anche anticipato, del medico titolare dell'incarico a tempo indeterminato, per cui la tipologia di rapporto che si instaura tra l'Azienda e il medico

sostituito che, come detto, deve essere iscritto all'albo professionale, dal punto di vista fiscale è inquadrabile quale rapporto di lavoro autonomo.

Ai fini dell'applicazione **dell'IVA**, il presupposto soggettivo si realizza nella sola ipotesi in cui il professionista eserciti la propria attività in modo professionale ed abituale, a prescindere dall'ammontare del corrispettivo percepito.

In linea generale, i **requisiti di professionalità** e abilitazione sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo; mentre non si realizzano solo nei casi in cui vengano posti in essere atti economici in via meramente occasionale.

In ogni caso **l'abitualità dell'esercizio professionale** è insita nella volontaria iscrizione del professionista nell'albo, costituente titolo per l'affidamento di compiti in modo ricorrente.

L'iscrizione all'albo, richiesta per poter esercitare l'attività, risulta indicativa, infatti, della volontà del professionista di porre in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati all'esercizio della professione. Quindi nel caso in cui l'iscrizione all'albo professionale costituisca il **titolo necessario** per poter svolgere l'attività di sostituto medico in continuità assistenziale, tale attività è riconducibile all'esercizio di una attività professionale abituale. Di conseguenza il contribuente sarà obbligato **all'apertura della partita IVA** e all'emissione della fattura nei confronti dell'Azienda Sanitaria, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo.

Inoltre, il contribuente potrà fruire anche del **regime forfetario**.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 15/07/2020, n. 41

#### Fisco

*L'ultimo deposito della Cassazione*

## Fatture soggettivamente inesistenti: per la colpevolezza non basta che il fornitore sia cartiera

Con l'ordinanza n. 15005, depositata il 15 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nel caso di contestazione di fatture soggettivamente inesistenti, l'Ufficio - oltre alla fittizietà del fornitore -

deve dimostrare anche la malafede del contribuente. A tal riguardo non è sufficiente provare che il cedente sia una cartiera, ma occorrono elementi oggettivi e specifici, idonei ad attestare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode carosello.

Una S.r.l. impugnava un avviso di accertamento, con il quale l'Ufficio recuperava a tassazione costi indeducibili e indetraibili in relazione alla ricezione di fatture ritenute soggettivamente inesistenti; in sintesi veniva contestata alla società il coinvolgimento in un'operazione fraudolenta (c.d. frode carosello). Il ricorso presentato veniva accolto dalla C.T.P. L'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado veniva accolto parzialmente con riferimento alla contestazione ai fini Iva in quanto l'imposta detratta ad avviso dei giudici del gravame, era relativa a fatture non intestate all'effettivo venditore, le cui merci provenivano da soggetti ritenuti evanescenti. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per Cassazione, in quanto il giudice d'appello non aveva in alcun modo spiegato sulla base di quali elementi fosse giunto a ritenere che gli acquisiti documentati dalle fatture emesse dalle due società venditrici fossero riconducibili ad operazioni soggettivamente inesistenti realizzate nell'ambito di una c.d. frode carosello e che inoltre non vi era prova della consapevolezza dell'asserita frode da parte della società ricorrente.

### La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15005 depositata il 15 luglio 2020, ha accolto, cassando con rinvio, il ricorso della società. La Suprema Corte innanzitutto richiama il consolidato orientamento di legittimità relativa all'onere della prova in capo all'Agenzia delle Entrate con riferimento alla consapevolezza del contribuente sulla fittizietà delle operazioni in base ad elementi oggettivi e specifici (Cass. 9851/2018, Cass. 27555/2018, 27566/2018). Nella specie, proseguono i giudici di legittimità, la CTR si era limitata a fare riferimento *per relationem* all'avviso di accertamento affermando da un lato che i soggetti che avevano emesso fatture fossero evanescenti sospetti o dediti ad altre attività e dall'altro che la società avrebbe dovuto essere consapevole della frode trattando con soggetti siffatti. Ma il giudice di appello non aveva spiegato anche alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente, sulla base di quali elementi indiziari avesse ritenuto che i fornitori fossero delle cartiere che la ricorrente fosse stata consapevole della frode iva perpetrata o che non avesse tenuto il contegno richiesto ad un operatore diligente. La motivazione dunque veniva

ritenuta gravemente insufficiente.

*A cura della Redazione*

### Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## Nulla il giudizio per violazione del principio del contraddittorio tra litisconsorti necessari

Se viene violato il principio del contraddittorio l'intero giudizio è nullo: in tali casi la Cassazione restituisce gli atti al giudice di primo grado in modo che il procedimento ricominci nel rispetto del litisconsorzio necessario. In tal senso è necessario che il giudice riunisca i giudizi singolarmente intrapresi da società di persone e soci, ovvero quantomeno che li tratti congiuntamente ed in modo sostanzialmente unitario. Questi i principi contenuti nell'ordinanza n. 14940, depositata il 14 luglio 2020, della Corte di Cassazione.

Ad una Sas veniva notificato un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette ed Iva. Conseguentemente l'Ufficio notificava atti impositivi, derivanti da quello prodromico della società, ai soci. Tutti i contribuenti proponevano distinti ricorsi, i quali non venivano riuniti ed erano separatamente rigettati dalla CTP. Conseguentemente venivano proposti altrettanti appelli. Nella specie la vicenda oggetto della pronuncia in commento riguarda la singola posizione di un socio, che si vedeva accogliere il gravame dalla CTR, la quale motivava la decisione sul fatto che nel medesimo giorno veniva trattato ed accolto l'appello presentato dalla Sas. L'Agenzia presentava appello ribadendo la correttezza della pretesa erariale.

### La decisione

La Cassazione, con l'ordinanza n. 14940 depositata il 14 luglio 2020, ha preliminarmente rilevato d'ufficio la violazione del principio del contraddittorio, con conseguente dichiarazione di nullità sia della sentenza di primo grado che di quella di appello. Nella specie si rientrava infatti in una ipotesi di litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i suoi soci, atteso che la controversia era sostanzialmente unica, derivando la pretesa dell'Ufficio nei confronti dei soci direttamente da quella avanzata nei confronti della Sas. Dagli atti di causa la violazione suindicata risultava palese, non rinvenendosi elementi che attestassero che il procedimento si fosse svolto simultaneamente nei confronti della società e di tutti i soci, né che vi



fosse stata una trattazione sostanzialmente unitaria di tutti i giudizi in questione. Infatti era necessario che i giudici di merito procedessero alla riunione delle cause, che invece sono proseguite separatamente, ovvero quantomeno che di fatto tutte si svolgessero congiuntamente. Pertanto la Suprema Corte, in conformità con il costante orientamento di legittimità, ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, con rinvio degli atti all'originaria CTP, innanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Si ricorda comunque che nel caso l'avviso di accertamento venga impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata e decisi con un'identica motivazione, non può esservi rischio di contrasto tra giudicati: in tali ipotesi la Cassazione può legittimamente disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva, piuttosto che l'annullamento delle sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la ratio del litisconsorzio necessario (Cass. 6766/19).

*A cura della Redazione*

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

### Coronavirus, la rinuncia a voucher per spettacolo può rappresentare erogazione liberare per Art-bonus

La rinuncia all'ottenimento del voucher per uno spettacolo teatrale annullato per emergenza epidemiologica da Coronavirus, che per legge sostituisce il rimborso in denaro del biglietto, da parte dell'acquirente rappresenta, nella sostanza, un'erogazione liberale valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell'Art-bonus se posta in essere secondo specifiche modalità. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 40 del 15 luglio 2020. L'applicabilità dell'Art bonus è condizionata al riconoscimento della causale dell'importo ricevuto, non rimborsato mediante voucher, a titolo di donazione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 40 del 15 luglio 2020 riguardante la **rinuncia al voucher/rimborso** da parte dell'avente diritto, in virtù di uno **spettacolo teatrale** annullato per emergenza epidemiologica.

Il DL n. 83 del 2014 ha previsto un credito d'imposta (

**Art-bonus**), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Questo credito d'imposta è altresì riconosciuto anche qualora le **erogazioni liberali** in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Quanto alla modalità di **fruizione del credito** di imposta sono stati forniti importanti chiarimenti per cui il credito d'imposta Art-bonus è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le persone fisiche fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi ed iniziano a godere della prima quota (nella misura di un terzo dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale.

La **quota annuale** non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale. Il sostenimento dell'onere deve essere documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte. Ne deriva, quindi, che il credito d'imposta non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti.

Il **"Decreto Rilancio"** stabilisce che in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al **30 settembre 2020** ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

I soggetti acquirenti devono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita **istanza di rimborso** al soggetto organizzatore

dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto.

L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Questa norma prevede che gli acquirenti di un biglietto relativo ad uno spettacolo cinematografico/teatrale, annullato a seguito dell'emergenza **epidemiologica da COVID-19**, non hanno diritto alla restituzione materiale della somma pagata per assistere allo spettacolo annullato ma possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, un'istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, allegando il relativo titolo di acquisto.

A seguito del ricevimento **dell'istanza di rimborso**, l'organizzatore dell'evento provvede all'emissione, a favore del richiedente, di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione.

Il **voucher** assolve gli obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Il rimborso in questione non viene erogato in denaro, ma per equivalente, ossia attraverso un voucher di pari valore spendibile entro diciotto mesi dall'emissione, e riconosce indirettamente, in capo al venditore, il diritto a trattenere le somme di denaro già incassate.

Il **MiBACT** ha sottolineato che alle fondazioni lirico-sinfoniche, insieme ai teatri di tradizione, possono essere destinate le erogazioni liberali ammesse al riconoscimento del credito di imposta **Art bonus**, e la rinuncia al voucher si può qualificare quale erogazione liberale in denaro ammissibile all'agevolazione fiscale.

L'applicabilità **dell'Art bonus** è condizionata al riconoscimento della causale dell'importo ricevuto (non rimborsato mediante voucher) a titolo di donazione, circostanza che appare assolta dall'emissione di un'apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che rinuncino allo stesso, che riconosca e individui specificamente, nell'importo e nella causale, l'erogazione liberale disposta in favore della Fondazione.

Di conseguenza, è stato evidenziato che la rinuncia all'ottenimento del **voucher**, che per legge sostituisce il rimborso in denaro del biglietto, da parte

dell'acquirente rappresenta, nella sostanza, un'erogazione liberale valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell'Art-bonus se posta in essere secondo le modalità individuate.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 15/07/2020, n. 40

#### Fisco

Dalla Commissione UE

## Nuove misure dall'UE per un fisco più equo: meno concorrenza sleale e più trasparenza fiscale

Un nuovo pacchetto fiscale dalla Commissione Europea per promuovere l'equità fiscale, intensificando la lotta contro gli abusi fiscali, riducendo la concorrenza fiscale sleale e aumentando la trasparenza fiscale. Tra le iniziative del pacchetto vi è la proposta sulla cooperazione amministrativa che estende le norme dell'UE in materia di trasparenza fiscale alle piattaforme digitali, affinché coloro che fanno profitto con la vendita di beni o servizi sulle piattaforme paghino anch'essi una giusta quota di tasse. L'obiettivo è che gli Stati membri scambino automaticamente informazioni sui ricavi generati dai venditori sulle piattaforme online.

La Commissione Europea ha comunicato al Parlamento Europeo e al Consiglio in data 15 luglio 2020 di aver previsto un nuovo **pacchetto fiscale** volto a garantire che la politica dell'UE in materia di tassazione sostenga la **ripresa economica** e la crescita a lungo termine dell'Europa.

In particolare, il pacchetto si basa sui due pilastri **dell'equità** e della **semplicità**, sul presupposto che la fiscalità equa consente di proteggere le **entrate pubbliche**.

L'obiettivo è promuovere **l'equità fiscale**, intensificando la lotta contro gli abusi fiscali, riducendo la concorrenza fiscale sleale e aumentando la trasparenza fiscale.

Inoltre viene dato risalto alla **semplificazione delle norme** e delle procedure fiscali per migliorare il contesto in cui operano le imprese in tutta l'UE, anche mediante la rimozione di ostacoli fiscali e oneri amministrativi a carico dei contribuenti in molti settori, in modo che sia più facile per le imprese prosperare e crescere nel mercato unico.

Nello specifico, il pacchetto si compone di **tre**

iniziative distinte ma correlate:

-il **piano d'azione** in materia fiscale presenta **25 diverse azioni** per una fiscalità più semplice, più equa e più in sintonia con l'economia moderna. In questo modo si vuole rendere la vita più semplice ai contribuenti onesti, **rimuovendo ostacoli** in ogni fase. Allo stesso tempo il piano d'azione aiuterà gli Stati membri a sfruttare il potenziale dei dati e delle nuove tecnologie, a lottare più efficacemente contro la **frode fiscale**, a migliorare il rispetto dell'obbligo tributario e a ridurre gli **oneri amministrativi**;

-la proposta sulla cooperazione amministrativa estende le norme dell'UE in materia di trasparenza fiscale alle **piattaforme digitali**, affinché coloro che fanno profitto con la **vendita di beni** o servizi sulle piattaforme paghino anch'essi una giusta quota di tasse. In tal modo si garantirà che gli Stati membri scambino automaticamente informazioni sui ricavi generati dai venditori sulle piattaforme online;

-la comunicazione sulla **buona governance** in materia fiscale è incentrata sulla promozione di una fiscalità equa e sul contrasto della **concorrenza fiscale sleale**, nell'UE e a livello internazionale. In tal modo si vuole proporre una riforma del **codice di condotta**, che affronti le questioni relative alla concorrenza fiscale e contrasti le pratiche fiscali dannose all'interno dell'UE. Inoltre si propone di migliorare la lista UE delle **giurisdizioni non cooperative**, che riguarda i paesi terzi che si rifiutano di seguire le norme convenute a livello internazionale. Tra l'altro la comunicazione illustra l'approccio dell'UE alla **cooperazione** in materia di **fiscalità** con i paesi in via di sviluppo, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

E' importante evidenziare che il **nuovo pacchetto** rappresenta la prima parte di un'ambiziosa agenda globale dell'UE in materia fiscale per i prossimi anni.

Infatti, un nuovo approccio alla tassazione delle imprese sarà al centro del lavoro della Commissione, in vista delle sfide **dell'economia digitale** e per garantire che tutte le multinazionali paghino una giusta quota di tasse.

Proposte per garantire che la fiscalità sostenga l'obiettivo dell'UE di raggiungere la **neutralità climatica** entro il 2050 saranno presentate nell'ambito del Green Deal.

Il Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, **Valdis Dombrovskis**, ha evidenziato che gli Stati membri hanno bisogno di entrate fiscali sicure per investire nelle persone e nelle imprese che ne hanno più bisogno, ma al contempo occorre abbattere gli ostacoli fiscali, così che le imprese dell'UE riescano più facilmente a innovare, investire

e crescere.

**Paolo Gentiloni**, Commissario per l'Economia, ha evidenziato invece che una fiscalità equa rappresenta il trampolino che consentirà alla nostra economia di riprendersi dalla crisi. Queste proposte aiuteranno gli Stati membri ad assicurarsi le entrate di cui hanno bisogno per investire nelle persone e nelle infrastrutture, creando nel contempo un contesto fiscale migliore per i cittadini e le imprese in tutta Europa.

*A cura della Redazione*

Riferimenti normativi

Commissione Europea, comunicato stampa 15/07/2020,

Commissione Europea, comunicazione 15/07/2020,

**Fisco**

Dal CNDCEC

## CNDCEC - Corte dei Conti: nuovo protocollo di collaborazione

Il CNDCEC e la Corte dei Conti hanno siglato un protocollo per attivare una interlocuzione che sia mirata nelle aree di interesse ad individuare i profili sui quali operare al fine di migliorare la risposta alla collettività, in termini di rafforzamento dei controlli, organizzazione, servizi resi ed ottimizzazione dell'uso delle risorse pubbliche nell'ottica della cultura della legalità e del buon funzionamento degli Enti. Lo ha reso noto lo stesso CNDCEC con l'informativa n. 86 pubblicata sul portale il 15 luglio 2020.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 86 del 15 luglio 2020 con cui ha reso noto di aver siglato un **Protocollo** di Collaborazione con la Corte dei Conti.

La **Corte dei Conti** indubbiamente rappresenta un importante e concreto riferimento, sia per il Consiglio nazionale che per tutti gli iscritti che svolgono quotidianamente la loro attività professionale nell'area della finanza pubblica, con l'obiettivo preminente di rafforzare la collaborazione nei **programmi formativi** dei due enti.

Il Protocollo consente di attivare una **interlocuzione** che, nello spirito di leale collaborazione, sia mirata nelle aree di interesse, ad individuare i profili sui quali operare al fine di migliorare la risposta alla collettività, in termini di **rafforzamento dei controlli**, organizzazione, servizi resi ed ottimizzazione dell'uso delle risorse pubbliche nell'ottica della cultura della legalità e del buon funzionamento degli Enti.

Inoltre si consente la realizzazione di una **formazione**

**adeguata** dei soggetti pubblici che operano nei settori finanziari ed economici nell'ottica della trasparente rappresentazione contabile dei risultati della gestione, improntata alla costante rispondenza all'obbligo di accountability che ne permea la funzione.

Per questo motivo la Corte dei conti ed il CNDEC individueranno, ciascuno nel proprio ambito, un **Referente** per lo svolgimento e il coordinamento delle diverse attività.

Quanto alla validità, il Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, e avrà durata fino alla scadenza del CNDEC attualmente in carica, ossia il **14 febbraio 2021** e potrà essere rinnovato, prorogato, modificato o revocato prima della scadenza, con accordo fra le Parti.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

CNDEC, informativa 15/07/2020, n. 86  
, protocollo 10/07/2020

## Fisco

Dalla Gazzetta Ufficiale

## Direttiva PIF: nel decreto attuativo maggior attenzione ai reati tributari, anche delle società

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 il D.Lgs. n. 75/2020, il decreto attuativo della direttiva n. 2017/1371 - direttiva PIF - relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea. Tra le maggiori novità del provvedimento, l'ampliamento del catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società: vi sono ora inclusi anche i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione. Inoltre, il decreto prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati fiscali che presentano l'elemento della transnazionalità, se l'imposta IVA evasa non è inferiore a 10 milioni di euro.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15/07/2020 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, recante attuazione della direttiva UE n. 2017/1371 (**direttiva PIF**), in base alla quale è essenziale proseguire nel ravvicinamento del **diritto penale** degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la **tutela degli interessi finanziari** dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo

incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche che tra di esse.

Di conseguenza il decreto attuativo della direttiva PIF prevede importanti **modifiche all'ordinamento penale**, iniziando proprio dal Codice penale.

In tema di:

- **peculato** mediante profitto dell'errore altrui;
  - **malversazione** a danno dello Stato;
  - **corruzione** per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
  - **induzione indebita** a dare o promettere utilità,
- così come disciplinati rispettivamente dagli articoli 316, 316-bis e 319 c.p., viene inserita la previsione per cui la pena è della **reclusione** da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.

Nell'ambito della **legge sui reati tributari**, di cui al D.Lgs. n. 74/2000, all'art. 6 sul tentativo è aggiunto una disposizione per cui, salvo che il fatto integri il reato previsto dall'art. 8, ossia emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la disposizione per cui alcuni delitti in materia di **dichiarazione** non sono punibili a titolo di **tentativo** non si applica quando gli atti diretti a commettere questi delitti sono compiuti **anche nel territorio di altro Stato** membro UE, al fine di **evadere l'imposta sul valore aggiunto** per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, nell'ambito delle **circostanze aggravanti** del **contrabbando** di cui all'art 295 del D.P.R. n. 73/1943 si prevede un nuovo comma per cui rappresenta una circostanza aggravante quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 100.000 euro.

Tra l'altro, con il decreto attuativo della direttiva PIF nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2001, si amplia il catalogo dei **reati tributari** per i quali è considerata responsabile anche la società includendovi ora i delitti di **dichiarazione infedele**, di **omessa dichiarazione** e di **indebita compensazione**.

#### Leggi anche

- Direttiva PIF, reati tributari e responsabilità 231: l'eccezione diventa regola?

- Direttiva PIF: le frodi IVA entrano nell'area 231

Infine, si estende la **responsabilità delle società** anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, al reato di frode in agricoltura e al reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro.

**Leggi anche** Direttiva PIF: ampliata la responsabilità amministrativa delle imprese

Il decreto amplia anche il panorama dei delitti contro la **pubblica amministrazione** di cui possono rispondere



le società, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d'ufficio.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

D.Lgs. 14/07/2020, n. 75 (Gazzetta Ufficiale 15/07/2020, n. 177)

### Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## Falsa fatturazione: non c'è illecita somministrazione di manodopera se chi presta il servizio è dotato di idonei mezzi

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del DLgs 74/2000 non è configurabile in ipotesi di illecita somministrazione di manodopera, attraverso fittizi contratti di appalto e di servizi, allorché emerga l'effettiva configurabilità di un diretto rapporto di organizzazione e direzione fra i dipendenti ed i responsabili, nonché la sussistenza di una proprietà e di mezzi necessari al compimento dei lavori. A chiarirlo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20901 depositata il 15 luglio 2020.

Nel corso delle indagini preliminari, la Procura della Repubblica richiedeva al Gip l'applicazione del sequestro preventivo, nei confronti del legale rappresentante di una società che, con più azioni, al fine di evadere l'Iva, indicava nella dichiarazione elementi passivi, previa annotazione nelle scritture contabili, costituiti da fatture emesse da sei società per operazioni giuridicamente inesistenti. Nello specifico, si trattava di attività riconducibili ad un'illecita somministrazione di manodopera, dissimulata da fittizi contratti di appalto e servizi, in presunta violazione dell'art. 2 del DLgs 74/2000. Il Gip, con decreto ne rigettava la richiesta. La decisione veniva confermata anche dal Tribunale del riesame. Quest'ultima ordinanza era impugnata dalla Procura con ricorso per Cassazione. Secondo il PM, infatti, il Tribunale distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che nella nozione di fattura emessa per operazioni inesistenti, non rientrerebbero i casi di prestazione regolarmente remunerata nonostante diversa da quella riportata in fattura e, quindi, non incarnerebbe la nozione di inesistenza soggettiva od oggettiva.

### La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20901 depositata il 15 luglio 2020, ha rigettato il ricorso presentato dalla Pubblica Accusa. Preliminarmente, i giudici di legittimità hanno chiarito che nella nozione di fattura inesistente rientrano quelle che riferiscono le operazioni a soggetti diversi dagli effettivi. In sostanza, prosegue la Corte, si tratta di persone che in realtà non hanno preso parte all'operazione, ma sono indicati nel documento, come nel caso di un soggetto che ha emesso il documento ma non ha effettuato la prestazione in quanto irreale o non ha avuto alcun rapporto con il contribuente finale. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, proseguono i giudici, è integrato, in relazione alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, o quella relativa alla diversità, totale o parziale fra i costi indicati e quelli effettivamente sostenuti; mentre, con riguardo all'Iva, rileva anche l'inesistenza soggettiva nei termini di una diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura. Pertanto, vista l'ambivalenza delle fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti ai fini della configurazione, il reato riguarda anche l'ipotesi di intermediazione illegale di manodopera, stante appunto la diversità tra il soggetto emettente la fattura e quello che ha fornito la prestazione. Tuttavia nel caso di specie, non può considerarsi sussistente il fumus commissi delicti ai fini dell'applicazione della misura, in quanto la presunta illecita somministrazione di manodopera, dissimulata attraverso contratti fittizi di appalto o di servizi, in realtà configura un rapporto diretto di organizzazione/direzione tra i responsabili della società dell'indagato ed i dipendenti, nonché i dipendenti delle aziende subappaltatrici, la presenza di una proprietà e di un'autonoma struttura organizzativa. Da qui il rigetto del ricorso.

*A cura della Redazione*

### Fisco

Il comunicato di Assosoftware

## Anche il saldo IVA annuale slitta al 20 luglio

I termini prorogati dal D.P.C.M. 27 giugno 2020 ai fini delle imposte sui redditi sono estensibili anche al versamento del saldo IVA 2019, qualora il medesimo sia versato entro i termini di versamento delle imposte a saldo. È la tesi sostenuta da Assosoftware nel comunicato stampa del 13 luglio. L'Associazione ricorda inoltre che il versamento dell'IVA a saldo



potrebbe rientrare nell'ambito dei versamenti sospesi per effetto dell'emergenza da Covid-19 ed essere effettuato entro il 16 settembre 2020 (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili).

Con comunicato stampa del 13 luglio 2020, AssoSoftware ha chiarito, in risposta ad alcuni quesiti, quale dovrebbe essere il corretto comportamento per il versamento del saldo IVA annuale, qualora ci si avvalga della possibilità di versare contestualmente al saldo delle imposte dei redditi, nel caso in cui si rientri nella proroga al 20 luglio 2020.

Il dubbio riguarda la diversa formulazione del comunicato stampa MEF n. 147 del 22 giugno 2020 rispetto al testo del D.P.C.M. 27 giugno 2020.

**Leggi anche Modello Redditi 2020, per i soggetti ISA versamenti al 20 luglio. Quali conseguenze?**

Se, infatti, il comunicato Stampa anticipava l'emanazione del D.P.C.M. "che **proroga** il termine di versamento del **saldo 2019 e del primo acconto 2020** ai fini delle imposte sui redditi e dell'**IVA**", il testo definitivo del D.P.C.M. riporta invece che la proroga si applica "[...] ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'**imposta sul valore aggiunto correlata** agli ulteriori componenti positivi dichiarati per **migliorare il profilo di affidabilità**, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive".

Secondo AssoSoftware, sembra evidente la **dimenticanza** nella **mancata inclusione** del **saldo IVA da dichiarazione annuale**.

L'Associazione ritiene che i **termini prorogati** ai fini delle imposte sui redditi siano **estensibili anche al versamento del saldo IVA 2019**, qualora il medesimo sia versato entro i termini di versamento delle imposte a saldo.

Inoltre, il versamento dell'IVA a saldo potrebbe rientrare nell'ambito dei versamenti sospesi per effetto dell'emergenza da Covid-19 ed essere effettuato **entro il 16 settembre 2020** (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili).

**Leggi anche Versamenti al 20 luglio: come determinare le nuove rateazioni**

*A cura della Redazione*

## Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

## Cassa integrazione in deroga: modalità e termini per inviare le domande all'INPS

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Publicata la circolare n. 86 del 2020, con la quale l'INPS fornisce ai datori di lavoro le istruzioni operative sulla Cassa integrazione in deroga per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'INPS esamina le novità procedurali introdotte dal decreto Rilancio e dal successivo D.L. n. 52/2020. Le aziende già autorizzate dalla Regione (o dal Ministero del lavoro se plurilocalizzate) a trattamenti di CIGD per complessive 9 settimane, indipendentemente dall'effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori 5 settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all'INPS.

L'INPS è intervenuta con l'attesa circolare n. 86 del 15 luglio 2020, emanata d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per illustrare in dettaglio le novità apportate dal decreto Rilancio all'impianto normativo in materia di **cassa integrazione in deroga (CIGD)**.

Allo strumento di integrazione salariale possono accedere i **datori di lavoro** operanti su tutto il territorio nazionale, che si sono trovati nella necessità di interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'**accordo preventivo** con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale può essere concluso **anche in via telematica** e autorizza le Regioni e Province autonome a riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata massima di **9 settimane** per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di:

- **ulteriori 5 settimane** nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane;
- un **eventuale ulteriore periodo di 4 settimane** di trattamenti di cassa integrazione in deroga da fruire esclusivamente all'interno del periodo 1° settembre 2020 - 31 ottobre 2020. Con il successivo decreto-legge n. 52 del 2020, è stato tuttavia stabilito che tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

---

**N.B.** Sono esonerati dalle intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

---

### Trattamento di CIGD autorizzato dall'INPS

I datori di lavoro che sono già stati autorizzati dalla Regione o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (per le aziende plurilocalizzate) a trattamenti di CIGD per complessive 9 settimane, indipendentemente dall'effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori cinque settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente **richiesta di concessione** direttamente all'INPS che provvederà direttamente all'autorizzazione ed all'erogazione della prestazione.

I datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori a quelli di competenza regionale, prima di poter richiedere la tranche fino a 5 settimane dovranno presentare **domanda ancora alla Regione competente** per ottenere la concessione delle settimane ancora mancanti.

I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, ai fini dell'accesso all'ulteriore tranche di quattro settimane, dovranno inoltrare all'Istituto apposita specifica domanda.

### Termini di presentazione della domanda

Le domande relative ai trattamenti di CIGD devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la **fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono tuttavia spostati al 17 luglio. Le istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel **periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020**, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020 (termine ad oggi superato!).

---

**N.B.** I datori di lavoro che hanno **erroneamente presentato domanda** per trattamenti diversi dalla CIGD o con errori o omissioni che ne hanno impedito

---

l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza.

### Modalità di presentazione

I trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni sono concessi dall'INPS, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa, a domanda del datore di lavoro.

La domanda è disponibile, all'interno del portale istituzionale INPS, tra i Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "**Aziende, consulenti e professionisti**", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", sezione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "CIG in deroga INPS".

Al portale "Servizi per le aziende ed i consulenti" si accede tramite **Codice Fiscale e PIN** rilasciato dall'Istituto.

Alla domanda devono essere allegate la **lista dei beneficiari** e l'indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.

### Aziende plurilocalizzate

L'INPS si riserva di fornire ulteriori istruzioni riguardo al recupero dei trattamenti in deroga riferiti alle ulteriori 5 settimane autorizzate dall'Istituto da parte delle aziende plurilocalizzate. Queste ultime, come previsto dal decreto-legge Cura Italia, possono erogare l'indennità applicando il sistema del conguaglio contributivo.

### Riferimenti normativi

INPS, circolare 15/07/2020, n. 86

## Lavoro e Previdenza

Chiarimenti dell'INPS

## Congedo Covid-19: fruibile anche se si chiede il bonus baby-sitting?

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

I genitori lavoratori che hanno presentato una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, possono fruire anche del congedo COVID-19 ma per un massimo di 15 giorni, da intendersi come periodo massimo individuale e di coppia per la cura di tutti i figli (e non per ciascun figlio). E' quanto ha chiarito l'INPS con la circolare n. 81 del 2020 con la quale ha fornito le indicazioni su come fruire del congedo parentale straordinario per emergenza COVID-19 fino al prossimo 31 luglio. Termine finale che la legge di conversione del decreto Rilancio proroga al 31 agosto.

E' una misura emergenziale studiata dal legislatore per aiutare i **genitori lavoratori** nella cura della prole nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Si tratta del **congedo Covid-19**, nella doppia formula del congedo indennizzato per la cura dei figli fino all'età di 12 anni (senza limiti d'età se disabili gravi) e del congedo non retribuito per i figli fino ai 16 anni.

La disciplina di base è contenuta nel Cura Italia (articolo 23, DL n. 18/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27/2020), successivamente modificata dal **decreto Rilancio** (art. 72 del D. L. n. 34/2020).

L'INPS, con la circolare n. 81 dell'8 luglio 2020, ha illustrato le regole da seguire per chiedere il congedo COVID 19 "indennizzato" (ossia quello per la cura

dei figli fino all'età di 12 anni) specificando che per il **congedo non retribuito**, riconosciuto solo ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli minori di anni 16 (ossia per i periodi di astensione dal lavoro riconosciuti per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, in aggiunta al congedo indennizzato) le domande devono essere presentate ai soli datori di lavoro, trattandosi di aspetti inerenti alla tutela lavoristica del lavoratore, senza diritto all'indennità e alla contribuzione figurativa.

### A chi e quando spetta il congedo retribuito COVID-19

Prima entrare nel dettaglio delle istruzioni fornite dall'INPS, è utile indicare le caratteristiche del congedo COVID-19, indicando a chi, come e quando spetta.

<b>Cosa è</b>	E' un congedo parentale straordinario introdotto per ciascun genitore per la cura di figli fino a 12 anni d'età
<b>A chi spetta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Genitori lavoratori dipendenti del settore privato</li> <li>· Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335</li> <li>· Lavoratori autonomi iscritti all'INPS</li> </ul>
<b>Periodo temporale di fruizione</b>	Dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020
<b>Durata</b>	30 giorni (periodo massimo individuale e di coppia per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio)
<b>Modalità di fruizione</b>	Può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per la cura di tutti i figli
<b>Condizioni</b>	La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
<b>Frazionabilità</b>	Solo a giornate intere

La tabella che si riporta tiene conto della disciplina ad oggi vigente (articolo 23 del Cura Italia come modificato dall'art. 72 del decreto Rilancio) e oggetto delle indicazioni operative emanate dall'INPS con la

circolare n.81/2020 in commento.

E' il caso però di rilevare, stante la portata delle novità in arrivo, che le disposizioni in esame sono state oggetto di revisione da parte del legislatore nel corso

dell'iter di conversione del decreto Rilancio. L'art. 72, come novellato dalla legge di conversione di prevede:

- la possibilità di fruire del congedo parentale Covid **fino al 31 agosto 2020**.

- che i periodi di congedo debbano essere utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi (il totale complessivo del congedo riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori resta pari a 30 giorni)

- che i periodi di congedo possano essere fruiti **anche in forma oraria**.

Lo stesso art. 72 fa salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

**Leggi anche** Decreto Rilancio: congedo Covid-19 fino al 31 agosto e fruibile a ore

### Compatibilità con il bonus baby-sitting

Bonus baby-sitting	Congedo COVID-19
Se non si è presentata nessuna domanda	Fruibile fino a 30 giorni
Se si sono presentate una o più domande per un importo pari o inferiore a 600 euro (1)	Fruibile fino a 15 giorni
Se si sono presentate una o più domande per un importo superiore a 600 euro (1)	Non fruibile

(1) o 1.000 euro per i genitori lavoratori dipendenti di cui all'articolo 25, comma 3, del citato decreto-legge n. 18/2020.

L'INPS avverte che, nel caso in cui al genitore sia stata **respinta la domanda di congedo COVID-19**, presentata prima dell'8 luglio 2020 (data di pubblicazione della circolare n. 81 del 2020), il medesimo può chiedere il riesame di tale domanda oppure presentare nuova domanda di congedo COVID-19 per lo stesso o altro periodo.

### Presentazione della domanda

L'accesso alla specifica procedura di presentazione di congedo COVID-19 avviene tramite la stessa procedura di "Domanda di congedo parentale".

Dopo aver compilato i **dati anagrafici** dell'altro genitore, si può scegliere tra le seguenti opzioni

- domanda per il congedo COVID-19
- domanda per il congedo COVID-19 con figlio disabile
- normale domanda di congedo parentale.

### Conversione (o trasformazione) d'ufficio del congedo parentale

Si ricorda che il Cura Italia prevede la conversione (o trasformazione) d'ufficio **fino ad un massimo di 30 giorni** in congedo COVID-19 delle domande di congedo parentale e di prolungamento del congedo

I genitori lavoratori, in alternativa al congedo COVID-19, possono richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o, in alternativa, per l'iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia, nel **limite massimo complessivo di 1.200 euro** (o di 2.000 euro per lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari o per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 25, comma 3, del Cura Italia).

Pur nel rispetto del principio di alternatività tra le misure, l'INPS, su parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha individuato i seguenti casi di compatibilità/incompatibilità:

parentale presentate.

L'INPS sul punto fa presente che:

- la conversione d'ufficio per le domande presentate dai lavoratori dipendenti del settore privato dal 5 marzo 2020 al 28 marzo 2020,

- la trasformazione d'ufficio per le domande presentate dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS dal 17 marzo 2020 al 28 marzo 2020,

interessa solo le **domande presentate prima del 29 marzo 2020** (data in cui è stata rilasciata l'apposita procedura di presentazione telematica delle domande di congedo COVID-19).

Le domande di congedo parentale o prolungamento del congedo presentate a partire dal 29 marzo 2020 non possono invece essere convertite o trasformate d'ufficio in domande di congedo COVID-19.

I periodi oggetto di conversione/trasformazione in periodi di congedo COVID-19, possono essere visualizzati:

- **online** sul sito INPS, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS)

- tramite il **Contact center integrato**, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete



mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

· tramite i **Patronati**.

Chi, durante i giorni di attesa della proroga della misura (ad esempio dal 4 al 19 maggio 2020), ha presentato domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale in luogo di una domanda di congedo COVID-19 può presentare una **nuova domanda di congedo COVID-19**, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale

comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.

I lavoratori dipendenti con pagamento dell'indennità anticipato dal datore di lavoro e i lavoratori iscritti alla Gestione separata devono dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro o committente della presentazione di nuove domande di periodi di congedo COVID-19 in luogo di precedenti domande di congedo parentale.

## Lavoro e Previdenza

Nota INL

## Indennità indebite poste a conguaglio: sanzione senza ulteriore riduzione

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una nota del 13 luglio 2020, specifica che non è possibile applicare alcuna ulteriore riduzione alla sanzione amministrativa erogata in capo al datore di lavoro per i casi di indebita compensazione di somme non spettanti a titolo di indennità anticipate ai lavoratori dipendenti. Nel caso in cui la somma indebitamente percepita pari od inferiore ad euro 3.996,96, la relativa sanzione amministrativa non può essere superiore al triplo del beneficio conseguito.

Con una nota del 13 luglio 2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni in merito alla corretta determinazione dell'importo dovuto a titolo di **sanzione amministrativa** applicabile in caso di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Si tratta della condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di **indennità di malattia, maternità, assegni familiari o cassa integrazione guadagni**, ottiene dall'Inps, in qualità di adiectus solutionis causa, il conguaglio delle suddette somme con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così realizzando un ingiusto profitto. In caso che la somma indebitamente percepita pari od inferiore ad euro 3.996,96, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.164 ad un massimo di euro 25.122; in ogni caso la stessa, nella sua concreta quantificazione, non può essere superiore al triplo del beneficio conseguito.

L'importo della sanzione "ridotta", ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/81, se pari ad 1/3 del massimo edittale previsto dalla norma, cioè € 8.607,33, ovvero pari al triplo del beneficio indebitamente percepito, ove quest'ultimo risulti inferiore alla sanzione così definita.

Non è dunque possibile far ricorso ad un'ulteriore riduzione ex art. 16 L. n. 689/81 della somma così determinata.

*A cura della Redazione*

## Lavoro e Previdenza

Dall'INPS

## CIG in deroga Covid-19:

## criteri di calcolo delle settimane fruita

Arrivano dall'INPS, con la pubblicazione del messaggio n. 2825 del 2020, specifiche indicazioni riguardo le modalità di calcolo delle settimane fruita a titolo di Cassa integrazione guadagno in deroga per Covid-19. La possibilità di richiedere l'autorizzazione delle successive 5 più 4 settimane di integrazione salariale direttamente all'INPS è, infatti, sottoposta alla condizione che le aziende richiedenti abbiano ottenuto l'autorizzazione da parte delle Regioni per l'intero primo periodo di 9 settimane. A tal fine l'Istituto chiarisce i metodi di computo.

L'INPS, nel messaggio n. 2825 del 15 luglio 2020 fornisce ulteriori indicazioni riguardo le novità apportate alla disciplina della **cassa integrazione in deroga (CIGD)** per Covid-19 dal decreto Rilancio e dal decreto n. 52/2020, con particolare riferimento alle modalità di calcolo delle settimane fruita.

I trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, sono concessi dall'INPS, su domanda dei **datori di lavoro**. I datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati dalla Regioni periodi inferiori a quelli di diretta competenza (22 settimane per le aziende con unità produttive site nei comuni delle c.d. **zone rosse**; 13 settimane per le aziende con unità produttive ubicate nelle c.d. regioni gialle; 9 settimane per le aziende del restante territorio nazionale) devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti alla Regione (o al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per le **aziende c.d. plurilocalizzate**), preliminarmente alla richiesta all'Istituto delle ulteriori cinque ed eventuali successive quattro settimane.

### Criteri di calcolo delle settimane

L'INPS chiarisce che deve si considera interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse dalle Regioni si collochino, per le 9 settimane introdotte dal decreto Cura Italia, all'interno del range:

- da 57 a 63 giornate complessive per la generalità dei datori di lavoro;
- da 148 a 154 giornate per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse;
- da 85 a 91 giornate per le aziende con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle.

### Accesso alle ulteriori quattro settimane

Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per

periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 15/07/2020, n. 2825

### Lavoro e Previdenza

Istruzioni INAIL

## Giornalisti parasubordinati: assicurazione infortuni gestita da INPGI

I giornalisti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti all'elenco dei pubblicisti dell'Ordine dei giornalisti devono essere iscritti all'INPGI, ai fini della tutela assicurativa contro gli infortuni. E' quanto ribadito dall'INAIL nell'istruzione operativa diramata il 14 luglio 2020. L'Istituto specifica che non è prevista alcuna estensione del proprio regime assicurativo a questa categoria di soggetti. Gli eventuali premi assicurativi e le somme indebitamente versati possono essere chiesti a rimborso dai datori di lavoro nel termine della prescrizione decennale.

L'INAIL ha pubblicato l'istruzione operativa n. 8563 del 14 luglio 2020, con cui interviene riguardo la tutela assicurativa dei **lavoratori parasubordinati**, titolari di collaborazioni coordinate e continuative, iscritti nell'elenco dei pubblicisti dell'Ordine dei giornalisti.

La previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" sostituiscono a tutti gli effetti, nei confronti dei **giornalisti** ad esso iscritti, le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie.

Ne deriva che la **tutela assicurativa** dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica in caso di infortunio è gestita esclusivamente dall'Inpgi.

#### Giornalisti Co.co.co

Con riguardo ai giornalisti titolari di **collaborazione coordinata e continuativa**, a partire dal 1° novembre 2019, l'Inpgi applica il Regolamento attuativo dell'assicurazione infortuni per i giornalisti titolari di collaborazione coordinata e continuativa, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, con nota n. 12856 del 17.10.2019.

I giornalisti che, in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, risultano iscritti ai fini previdenziali, presso la gestione separata INPGI, con un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, sono

obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni presso l'apposita forma assicurativa costituita nell'ambito della medesima gestione.

L'Istituto specifica dunque che una interpretazione della vigente normativa che estenda il regime assicurativo gestito dall'INAIL ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti nell'elenco dei pubblicisti dell'ordine dei giornalisti è priva di fondamento normativo.

#### Rimborso premi versati

Alla luce di quanto esposto, l'Istituto procederà, su domanda del datore di lavoro interessato, al **rimborso** di eventuali **premi assicurativi** e somme indebitamente versati, nel termine della prescrizione decennale.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INAIL, istruzione operativa 14/07/2020, n. 8563

## Finanziamenti

Piano di transizione 4.0

## Credito d'imposta design e ideazione estetica: quanto conviene alle imprese sviluppare progetti innovativi

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

Un credito d'imposta, pari al 6% delle spese sostenute e agevolabili, è concesso alle imprese che sviluppano progetti dedicati ad attività di design e ideazione estetica, finalizzati ad innovare in modo significativo i propri prodotti sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali. Sono considerate ammissibili le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria, i servizi di consulenza, nonché le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica. Quali sono i requisiti richiesti per accedere al bonus?

Alle **imprese** dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica è concesso un **credito d'imposta** è per le attività di **design e ideazione estetica**.

Possono ottenere il contributo anche le altre imprese che svolgono comunque attività di design e ideazione estetica in settori diversi da quelli indicati.

I richiedenti devono essere residenti nel territorio dello stato. Il contributo è concesso indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa.

**Leggi anche** Credito R&S e innovazione: definiti i criteri per la classificazione delle attività agevolate

### Progetti ammissibili

Sono ammesse le attività di design e ideazione estetica. Per essere ammissibili i progetti devono essere svolti nel **periodo d'imposta successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2019**. Le attività possono essere anche la prosecuzione di progetti avviati in periodi d'imposta precedenti. L'importante è che siano finalizzati ad **innovare** in modo significativo i **prodotti dell'impresa** sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali.

Possono riguardare le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.

Il **decreto Transizione 4.0**, attuativo delle previsioni della legge di Bilancio 2020, specifica che per prodotto viene inteso qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

### Spese ammissibili

Ai fini della determinazione della **base di calcolo** del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel

rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il **personale titolare di rapporto di lavoro subordinato** o di lavoro **autonomo** o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le **strutture produttive dell'impresa** nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività.

Le spese di personale relative a soggetti di età **non superiore a 35 anni**, al primo impiego, in possesso di una **laurea in design** o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.

Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d'imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede.

In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d'imposta rese da **amministratori o soci di società** o enti, ferma restando comunque l'esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l'ammissibilità delle relative spese non può **eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo** spettante a tali soggetti ed è subordinata all'effettiva corresponsione da parte della società dell'intero importo del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato.

L'ammissibilità di tali spese è inoltre subordinata alla **dichiarazione** resa dal **legale rappresentante** della società o ente, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell'importo del compenso ammissibile in relazione alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili.

La dichiarazione prevista dal precedente periodo è richiesta anche ai fini dell'ammissibilità delle spese di personale relative a prestazioni rese dai familiari dell'imprenditore, dei soci o degli amministratori. Nel caso delle imprese individuali è redatta a cura del titolare.

b) le **quote di ammortamento**, i **canoni di locazione** finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari. Sono ammesse per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 % delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, il decreto assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

c) le spese per **contratti** aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con **professionisti o studi professionali** o altre imprese. Nel caso in cui i contratti

siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, devono essere applicate le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Sono considerate appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti di design e ideazione estetica ammissibili, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito di cui al D.M. 4 settembre 1996;

d) le spese per **servizi di consulenza** e servizi equivalenti utilizzati solo per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel **limite massimo** complessivo pari al **20%** delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nel già citato elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

e) le spese per **materiali, forniture** e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica sono ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).



## Finanziamenti

In attesa dei chiarimenti delle Entrate

## Contributo a fondo perduto: l'UE estende i benefici anche a micro e piccole imprese in difficoltà

di Leonardo Leo - Avvocato tributarista in Lecce

Si amplia la possibilità delle imprese di accedere al contributo a fondo perduto. La Commissione UE, con la Comunicazione del 29 giugno 2020, ha chiarito che rientrano nel quadro temporaneo degli aiuti di Stato tutte le microimprese e le piccole imprese, anche se in difficoltà al 31 dicembre 2019. Restano, invece, escluse quelle già sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza ovvero quelle che abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per una ristrutturazione. Definita la posizione dell'Unione europea, si attende ora l'intervento dell'Agenzia delle Entrate per chiarire quanto già riportato nel provvedimento del 10 giugno e nella circolare n. 15/E del 2020, laddove si faceva richiamo ai limiti ed alle condizioni per accedere al contributo a fondo perduto.

A seguito dell'emanazione dei documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate, in particolare del provvedimento del 10 giugno e della circolare 15/E del 13 giugno 2020, in tema di **contributo a fondo perduto**, era insorto l'interrogativo riguardante la possibilità (ovvero l'impossibilità) di accesso a tale sovvenzione per le **imprese già in difficoltà** al 31 dicembre 2019. **Leggi anche** Contributo a fondo perduto anche per le imprese in difficoltà?

### Criticità applicative del contributo a fondo perduto

Tale criticità, infatti, veniva evidenziata poiché l'Agenzia delle Entrate, nel dettare le disposizioni attuative del contributo a fondo perduto (contenute nel provvedimento del 10 giugno e nella circolare del 13 giugno), inseriva quale **condizione preclusiva** per la richiesta del beneficio, il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla Comunicazione della **Commissione UE del 19 marzo 2020**, che per l'appunto escludeva le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019.

In particolare, nella circolare del 13 giugno 2020, veniva richiamata la sez. 3.1. della Comunicazione della Commissione UE del 19 marzo 2020, dove si afferma che la Commissione considererà compatibili ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lett. b), del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte ad un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, purché siano soddisfatte tutte le condizioni specificatamente indicate.

Tra le condizioni era espressamente disposto (par. 3.1, punto 22, lett. c)) che l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovano già in difficoltà al 31 dicembre 2019.

Ciò sebbene tale condizione **non fosse stata prevista dal decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020)

Sul punto è stato fornito un **chiarimento** da parte della **Commissione UE** con la Comunicazione C(2020)

4509 final del **29 giugno 2020**, dal titolo "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid - 19", con la quale sono state **modificate le condizioni** relative alle misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla luce della pandemia da Covid - 19.

### Intervento della Commissione UE

La Commissione UE, infatti, ha ritenuto opportuno includere nel **quadro temporaneo aiuti di Stato** tutte le **microimprese** e le **piccole imprese**, anche quelle in difficoltà al 31 dicembre 2019.

Le **uniche limitazioni** poste, in tal senso, sono che le predette imprese:

- non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (oppure in caso abbiano ricevuto tali aiuti, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione);
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione (oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione).

### Definizione di microimprese e piccole imprese

Si precisa che la definizione di "microimprese" e "piccole imprese", destinatarie dell'intervento della Commissione UE, è contenuta nell'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 che definisce:

- **piccola impresa** "una impresa che occupa **meno di 50 persone** e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di

euro”;

- **microimpresa** “un’impresa che occupa **meno di 10 persone** e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

#### Considerazioni conclusive

Definita la posizione dell’Unione Europea, sarebbe auspicabile, quindi, che l’**Agenzia delle Entrate** intervenga a **chiarire** quanto già riportato nel provvedimento del 10 giugno e nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, laddove si faceva richiamo ai **limiti** ed alle **condizioni** previste dalla Comunicazione della Commissione UE del 19 marzo 2020, tra cui era espressamente disposto (par. 3.1, punto 22, lett. c)) che “l’aiuto non può essere concesso a imprese che si

trovano già in difficoltà al 31 dicembre 2019” (ancor meglio se detta situazione venisse chiarita dal legislatore, anche in sede di conversione in legge del DL Rilancio).

Tale ultima disposizione, invero, oggi risulta integrata dalla lettera c bis, introdotta dalla Comunicazione del 29 giugno, secondo cui “In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione”.

## Finanziamenti

FNC - CNDCEC

## Attività internazionale: preoccupazioni sulla ripresa economica

Pubblicata dalla Fondazione e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l'informativa periodica sulle attività internazionali da cui emerge, in ambito europeo, la preoccupazione del quadro delineato dalle previsioni economiche di estate 2020 recentemente pubblicate dalla Commissione europea. A differenza delle precedenti previsioni trimestrali, infatti, la ripresa si preannuncia incerta anche per via della maggiore cautela nella revoca delle misure di confinamento.

La Fondazione Nazionale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato il 15 luglio 2020, l'informativa periodica **"Covid 19: International update n. 12"** per un aggiornamento sulle novità, gli sviluppi e sulle diverse misure adottate dalle istituzioni internazionali per contrastare l'emergenza coronavirus.

In ambito europeo preoccupa il quadro delineato dalle previsioni economiche di estate 2020 recentemente pubblicate dalla Commissione europea. A differenza delle precedenti previsioni trimestrali, la **ripresa si preannuncia incerta** anche per via della maggiore cautela nella revoca delle misure di confinamento.

L'impegno dell'Europa per far fronte alla pandemia e alle sue ripercussioni economiche continua con la recente proroga da parte della Commissione di alcune importanti norme sugli aiuti di Stato e l'approvazione di un ulteriore regime italiano di aiuti per sostenere le imprese e i lavoratori autonomi colpiti dalla crisi.

L'informativa segnala inoltre che è stato firmato un **protocollo d'intesa** tra il Commissariato Generale di sezione dell'Italia a Expo 2020 Dubai e il CNDCEC finalizzato a pianificare attività e iniziative congiunte in occasione della Partecipazione dell'Italia il prossimo anno **all'Esposizione Universale Expo 2020 Dubai**.

*A cura della Redazione*

## Riferimenti normativi

FNC - CNDCEC, Informativa **"Covid 19: International update n. 12"**, 15/07/2020

## Finanziamenti

Dall'ufficio dello Sport

## Bando Sport e periferie: dal 20 luglio al via le domande

Pubblicato il bando "Sport e Periferie 2020", per la selezione di interventi da finanziare nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per l'anno 2020. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica dedicata, provvedendo, previa registrazione, a compilare tutti i campi previsti, a partire dalle ore 10.00 del giorno 20 luglio 2020 fino alle ore 10.00 del 30 settembre 2020. Non sarà possibile presentare la domanda oltre il suddetto termine.

Pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il **"Bando Sport e periferie"** che ha per oggetto l'individuazione di interventi da finanziare, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di **marginalizzazione e degrado sociale**, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la **promozione di attività sportiva**.

Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per un solo progetto, a pena di esclusione dalla procedura e per ciascun impianto sportivo è ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo.

## Risorse disponibili

Le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal Fondo sport e periferie di cui al presente **"Bando Sport e Periferie"** ammontano complessivamente ad € **140.000.000,00**, di cui € 100.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2020 sul capitolo 937 "Fondo sport e periferie" del CDR 17 "sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed € 40.000.000,00 a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione FSC 2014-2020).

Gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo "FSC 2014-2020" dovranno tenere conto dei vincoli di destinazione previsti dalla disciplina relativa alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'importo del contributo erogato per ciascun intervento non può essere, in ogni caso, superiore a € **700.000,00** pena l'esclusione dalla procedura.

## Finalità

L'Ufficio per lo sport deve procedere alla selezione di interventi da finanziare volti alle seguenti finalità:

- **realizzazione e rigenerazione** di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
- **diffusione di attrezzature sportive** con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

- **completamento e adeguamento** di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

### Ambito Soggettivo

Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi con finalità previste dal presente bando le Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni e i seguenti soggetti non aventi fini di lucro:

- federazioni sportive nazionali,
- discipline sportive associate,
- associazioni e società sportive dilettantistiche,
- enti di promozione sportiva,
- enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per quanto concerne le Federazioni, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva si specifica che la richiesta deve essere avanzata esclusivamente dagli organismi sportivi nazionali e non dalle rispettive articolazioni e/o rappresentanze territoriali.

I soggetti proponenti potranno **formulare quesiti** in merito alla partecipazione al presente bando entro e non oltre **le ore 12.00 del 4 settembre 2020**. Gli stessi dovranno pervenire esclusivamente per iscritto all'indirizzo pec: [progettisport@pec.governo.it](mailto:progettisport@pec.governo.it). Non saranno valutati quesiti pervenuti oltre le ore 12.00 del 4 settembre 2020.

Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito [www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it) nella sezione dedicata al Bando sport e periferie 2020.

### Modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo deve essere inserita sulla piattaforma informatica consultabile all'indirizzo <https://bando2020.sporteperiferie.it/> a partire **dalle ore 10:00 del giorno 20 luglio 2020**, compilando regolarmente tutti i campi previsti.

La procedura è interamente guidata e consta delle seguenti fasi, dettagliatamente descritte nel "Manuale Utente", anch'esso consultabile al sopraindicato indirizzo web:

- ? registrazione sulla piattaforma e acquisizione delle credenziali di accesso (login e password);
- ? accesso alla piattaforma e compilazione della domanda da parte dei soggetti preventivamente registrati;
- ? invio della domanda e ricezione della ricevuta di conferma di corretto inoltro.

La registrazione sulla piattaforma e l'invio della domanda attraverso la piattaforma sarà consentito entro il termine ultimo delle **10:00 del giorno 30 settembre 2020**; le domande inserite nel portale oltre tale scadenza, non saranno prese in considerazione e dovranno ritenersi escluse dalla procedura senza ulteriori

comunicazioni. Il sistema non consente di caricare domande oltre la data e l'orario indicato.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ufficio per lo sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri, avviso pubblico

## Finanziamenti

Dal MISE

## Credito e liquidità: Sace ha concesso garanzie per circa 9 miliardi di euro

Sono 2,6 milioni il numero di richieste di adesione alle moratorie sui prestiti, per un valore di 290 miliardi e superano quota 830.000 le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso 'Garanzia Italia' di Sace sono state concesse garanzie per circa 9 miliardi di euro, su 215 richieste ricevute. Sono questi i risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla task force costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19.

I risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla task force costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace, evidenziano che si confermano su volumi elevati, **2,6 milioni per un valore di oltre 290 miliardi**, le domande di adesione alle moratorie sui prestiti e superano **quota 830.000** le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso 'Garanzia Italia' di Sace sono state concesse garanzie per **circa 9 miliardi di euro**, su **215 richieste ricevute**.

I dati sono quelli rilevati presso le banche dalla Banca d'Italia e riguardano l'attuazione delle misure governative di cui ai decreti legge 'Cura Italia' e 'Liquidità', le iniziative di categoria e quelle offerte bilateralmente dalle singole banche alla propria clientela.

### Moratoria prestiti

Al **3 luglio** sono pervenute oltre **2,6 milioni di domande** o comunicazioni di moratoria su prestiti, per **289 miliardi**. Si può stimare che:

- circa il 92% delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sia già stato accolto dalle banche;
- il 3% circa è stato sinora rigettato;
- la parte restante è in corso di esame.

Più in dettaglio, il 45% delle domande provengono da società non finanziarie (a fronte di prestiti per 192 miliardi).

Per quanto riguarda **le PMI**, le richieste ai sensi dell'art. 56 del DL 'Cura Italia' (oltre 1,2 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per 157 miliardi, mentre le adesioni alla moratoria promossa dall'ABI (49 mila) hanno riguardato 12 miliardi di finanziamenti alle PMI.

Le domande delle **famiglie** riguardano prestiti per circa 88 miliardi di euro. Continuano a crescere, a circa 177 mila, le domande di sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio di circa 94 mila euro.

### Fondo di Garanzia

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) segnalano che sono complessivamente **838.962** le richieste pervenute dagli intermediari al Fondo di Garanzia **dal 17 marzo al 14 luglio 2020** relative alle garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre **52,5 miliardi di euro**. In particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con i decreti 'Cura Italia' e 'Liquidità' sono 834.852, pari ad un importo di circa 52 miliardi di euro.

### Garanzie SACE

Salgono a circa **9 miliardi di euro** i volumi complessivi delle garanzie nell'ambito di "Garanzia Italia", lo strumento di **SACE** per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. Di questi, circa 6,7 miliardi di euro riguardano le prime tre operazioni garantite attraverso la procedura ordinaria prevista dal Decreto Liquidità, relativa ai finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni, con oltre 5000 dipendenti in Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5 miliardi di euro

*A cura della Redazione*

### Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

## Economia Circolare: criteri, condizioni e procedure per il

## sostegno dell'innovazione

Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare. Il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà ora emanare il provvedimento che determinerà l'apertura dei termini per la presentazione delle domande.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 il decreto 11 giugno 2020 del Ministro dello Sviluppo recante "Criteri, condizioni e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni a sostegno di **progetti di ricerca e sviluppo** per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito **dell'economia circolare**".

Il Ministero con questa misura, intende sostenere la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative e sostenibili, al fine di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse abbia una maggiore durata e la produzione di rifiuti sia ridotta al minimo.

### Risorse disponibili

Il decreto prevede uno stanziamento di:

- **cento milioni di euro** per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI;
- **quaranta milioni** di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020 del FSC. Sono previste due riserve:
  - una quota pari al **sessanta per cento** delle risorse disponibili è riservata annualmente ai programmi proposti da PMI e dalle reti di imprese;
  - nell'ambito della predetta riserva è istituita una **sottoriserva pari al 25 (venticinque)** per cento della stessa destinata alle micro e piccole imprese.

### Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni:

- le imprese che esercitano in via prevalente le attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi e un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni;
- le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile;



- i Centri di ricerca.

I soggetti indicati possono presentare progetti anche **congiuntamente** tra loro o con Organismi di ricerca, previa indicazione del **soggetto capofila**.

### Progetti ammissibili

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, relative a:

- innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);
- progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale;
- sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
- strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
- sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
- sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

### Agevolazioni concedibili

Il contributo alla spesa è concesso per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

- **venti per cento** per le imprese di micro e piccola dimensione, come definite dal Regolamento GBER;
- **quindici per cento** per le imprese di media dimensione, come definite dal Regolamento GBER;
- **dieci per cento** per le imprese di grande dimensione.

### Procedura di accesso

Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con **procedimento a sportello**. Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni saranno definiti dal Ministero con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 11/06/2020 (Gazzetta Ufficiale 15/07/2020, n. 177)

## Impresa

In Gazzetta Ufficiale

## Coronavirus: proseguono fino al 31 luglio 2020 le misure della fase2

Convertito in legge il decreto che successivamente al lockdown, deciso dal governo italiano per evitare la diffusione della pandemia da coronavirus, ha disposto la riapertura di tutte le attività economiche e il libero spostamento delle persone. La riapertura delle attività economiche è legata al rispetto dei protocolli e delle linee guida. Le misure previste si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020 e si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 la legge 14 luglio 2020, n. 74 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### Spostamenti

Restano in vigore ancora **fino al 2 giugno 2020** i seguenti divieti:

- degli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in **una regione diversa** rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- degli spostamenti **da e per l'estero**, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con relativi provvedimenti; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- della mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata;
- di **assembramento** di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico,

si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite da appositi provvedimenti.

Viene demandato al sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le **riunioni** potranno essere svolte ma garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro mentre **le funzioni religiose** con la partecipazione di persone devono essere svolte attenendosi al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

A **decorrere dal 3 giugno 2020**, potranno essere limitati:

- gli spostamenti interregionali, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale,
  - da e per l'estero, anche in relazione a specifici Stati e territori,
- secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

### Attività economiche

Tutte **le attività economiche, produttive e sociali** devono essere svolte nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a **prevenire o ridurre il rischio di contagio** nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

In assenza dei protocolli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Il decreto stabilisce che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, determina la **sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza**.

Saranno le Regioni a **garantire** lo svolgimento delle attività economiche produttive e sociali, in condizioni di sicurezza.

### Termini di attuazione

E' stato stabilito che le misure previste si applicano dal 18 maggio 2020 **al 31 luglio 2020** e si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Legge 14/07/2020, n. 74 (Gazzetta Ufficiale 15/07/2020, n. 177)

Impresa  
Confedilizia

## Superbonus 110%: presentate le criticità in audizione al parlamento

L'eliminazione della possibilità di trasformare la detrazione in credito d'imposta usufruibile direttamente da parte del beneficiario della detrazione stessa; l'esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; il periodo di durata troppo limitato sono gli aspetti critici della normativa sul superbonus del 110 per cento (eco e sisma) presentati, nel corso di un'audizione, da Confedilizia alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Con un comunicato stampa del 15 luglio 2020 Confedilizia fa presente gli **aspetti critici** della normativa sul superbonus del 110 per cento (eco e sisma) rappresentati alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria nel corso di un'audizione. Precisamente le principali criticità sono:

- l'eliminazione della possibilità di trasformare la detrazione in credito d'imposta usufruibile direttamente da parte del beneficiario della detrazione stessa;
- esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- periodo di durata troppo limitato.

Nella versione originaria del testo dell'articolo 121 del decreto rilancio era previsto, oltre allo sconto in fattura, la trasformazione della detrazione in credito d'imposta in capo al beneficiario della detrazione, possibilità che, nel corso dell'esame alla Camera, è stata eliminata.

Il dott. **Francesco Veroi**, responsabile del Coordinamento tributario di Confedilizia ha dichiarato che "Tale soppressione appare un'opportunità mancata, laddove lo strumento della trasformazione avrebbe costituito una vera rivoluzione nel panorama dei bonus fiscali" per la casa.

Con essa, infatti, si sarebbe potuto utilizzare il credito non solo per l'Irpef, ma anche per l'Iva, le ritenute, l'Imu. Inoltre, ciò avrebbe permesso di fruire dell'intero importo, non dovendo il contribuente sostenere alcun onere finanziario connesso alla cessione, come invece avviene nel caso di cessione a terzi.

Inoltre, secondo Confedilizia, l'esclusione di alcune tipologie di case impropriamente considerate di lusso,

in particolare quelle di categoria catastale A/1, rischia di compromettere l'uso del superbonus in condominio, per gli evidenti effetti divisivi che potrà avere sulle decisioni delle assemblee in caso di compresenza di abitazioni di categorie diverse.

Infine, in merito alla durata dell'incentivo, Confedilizia ritiene indispensabile, perché la misura possa ottenere gli effetti sperati, che essa sia utilizzabile **almeno sino alla fine del 2022**. I lavori interessati sono per la maggior parte di grande rilievo e quindi richiedono tempi di programmazione non brevi. In più, essi riguardano essenzialmente i condomini, le cui procedure decisionali sono articolate.

*A cura della Redazione*

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.